

Cass., civ. sez. II, del 15 ottobre 2018, n. 25764

Occorre premettere che effettivamente esiste una differenza tra compensazione propria, che si ravvisa quando le poste attive reciprocamente vantate dalle parti si fondano su rapporti diversi tra loro, e compensazione impropria, che si configura invece quando il titolo è unitario. In proposito, si è affermato che "L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.16561 del 25/11/2002, Rv.558675; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n.12302 del 15/06/2016, Rv.640321).

Più specificamente, si è affermato che "Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto .. non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex art.1241 ss. c.c. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.

Tale accertamento (c. d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art.1242 secondo comma c.c.) che sostanziale (concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art.1242 secondo comma c.c. e la incompetibilità del credito dichiarato impignorabile ex art.1246 primo comma n.3 c.c. e 545 c.p.c.)" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.18498 del 25/08/2006, Rv. 593967; conformi, Cass. Sez. L, Sentenza n.6214 del 29/03/2004, Rv. 571622 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.821 del 18/01/2006, Rv.587125; Cass. Sez. L, Sentenza n.6055 del 06/03/2008, Rv.602446; Cass. Sez. 3, Sentenza n 16800 del 13/08/2015, Rv.636862).

I precedenti appena richiamati, pur differenziando la compensazione tipica da quella atipica, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, non ammettono che la seconda possa operare in condizioni di illiquidità del credito che viene opposto in compensazione. Si è infatti affermato che "... così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza" (Cass. Sez. 1, Sentenza n.7474 del 23/03/2017, Rv.644828).

Nel caso di specie, il credito opposto in compensazione dalla B non aveva il requisito della certezza, e pertanto la decisione assunta dalla Corte territoriale appare corretta e coerente con i precedenti di questa Corte.